

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro VI - Della tutela dei diritti Titolo I - Della trascrizione

#### **Art. 2685 Altri atti soggetti a trascrizione**

Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'[articolo 2646](#), la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'[articolo 2647](#), l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'[articolo 2684](#) o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.